

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1198

del 5-9-2018

O G G E T T O

Atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza notificato in data 28.03.2018 dai sigg.ri B.F. e D.C.,
acquisito al prot. n. 32921.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1334

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce:

“In data 28.03.2018 i coniugi B.F. e D.C. notificavano all'Azienda un atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, acquisito al prot. n. 32921 del 28.03.2018, con il quale chiedevano la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni asseritamente seguenti ad un'errata somministrazione di farmaci al sig. B.F. da parte dei sanitari dell'U.O. di Neurologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza;

La richiesta risarcitoria in questione è stata segnalata alla Compagnia assicuratrice LIG Insurance S.A., con cui l'ex ULSS 6 Vicenza aveva stipulato una polizza per la copertura del rischio RCT/RCO nel biennio 2014-2015.

Considerato l'interesse dell'Azienda a costituirsi in giudizio al fine di resistere alle domande attoree e di far valere la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il sig. B.F., è necessario affidare la gestione del contenzioso ad un Legale esterno: ciò in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio Legale interno dell'Ente, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS.

In particolare, si ritiene opportuno affidare la difesa all'avv. Mario Testa del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Morgagni n. 44, professionista conosciuto ed esperto in materia di responsabilità medico-sanitaria e diritto delle assicurazioni, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica, formato a seguito di avviso pubblico indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017 e provvedere alla chiamata in causa della Compagnia assicuratrice;

L'avv. Testa ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso dell'attività di difesa, a fronte di un valore della causa indeterminabile, è stato calcolato dal professionista in euro 16.094,08, corrispondente ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., ridotti del 20%, oltre imposte ed accessori e rimborso delle spese generali nonché delle spese ed oneri a carico dell'Azienda, quali – a titolo esemplificativo - contributo unificato, costo di ausiliari, spese di CTU.

Trattandosi di procedimento giudiziale vertente in tema di responsabilità medico-sanitaria, è stata chiesta all'UOC di Medicina Legale la disponibilità a fornire supporto tecnico per la difesa dell'Ente; tuttavia, a causa del gravoso carico di lavoro legato all'istruttoria dei sinistri in gestione diretta ed ai numerosi incarichi di consulenza tecnica che vedono impegnati i Medici Legali interni in procedimenti già pendenti, il Direttore f.f. della predetta UOC ha comunicato con e-mail del 20.08.2018 di non poter fornire supporto in ordine al caso in esame.

Considerata pertanto la richiesta degli attori che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, qualora il Giudice accogliesse tale istanza, si autorizza fin d'ora l'avv. Testa ad individuare autonomamente un Medico legale da nominare consulente di parte dell'Azienda, del cui compenso si darà conto con successivo separato provvedimento.

Si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo Basilicata, par. n. 8/9) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 9.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il

conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina del codice dei contratti pubblici”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione dell'Azienda nel giudizio avanti al Tribunale di Vicenza promosso da coniugi B.F. e D.C con atto di citazione notificato in data 28.03.2018, acquisito al prot. n. 32921 del 28.03.2018;
2. per le suesposte motivazioni, di conferire mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all'avv. Mario Testa del Foro di Padova, autorizzandolo alla chiamata in causa della Compagnia assicuratrice Lig Insurance S.A. ed altresì alla nomina di eventuale consulente tecnico di parte oltre ad eventuale ausiliario;
3. di dare atto che la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in euro 16.094,08, oltre imposte ed accessori ed oltre al rimborso delle spese generali, importo che sarà a carico del bilancio sanitario anno 2018, conto 55.07.2019 e che dei costi legati al compenso dell'eventuale consulente tecnico di parte e dell'ausiliario si terrà conto con separato provvedimento;
4. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 6-9-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-9-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
